

O.d.G. del 30/07/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 15

Deliberazione n°

del

Oggetto: RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI MULTA DI N. 4 ORE PRESENTATO DALL'AGENTE PERRUCCI EUPREPIO. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la contestazione elevata a carico dell'agente **Perrucci Euprepio** in data 29.4.2013, prot. 6934;
- Viste le giustificazioni prodotte dall'agente in parola in data 10.6.2013 in occasione dell'incontro tenutosi in applicazione dell'art. 7 della L. 300/70;
- Visto il provvedimento disciplinare di **multa di n. 4 ore**, comminato nei confronti dell'agente in oggetto ai sensi dell'art. 43 e 55 del R.D. n° 148/1931 – all. A), avente protocollo aziendale n° 11333 del 8.7.2013;
- Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione dall'agente in parola, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), ed assunto al protocollo aziendale n° 12333 del 22.7.2013;
- Visti i precedenti fatti registrare dall'agente medesimo in materia disciplinare;
- Visto il R.D. n° 148/1931 – all. A) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti

DELIBERA

1)

2)

Prot. n° **6934** /UE

Taranto li **29 APR 2013**

All' Agente
PERRUCCI Euprepio
Via Beato Egidio, 4
74024 - MANDURIA (TA)

Oggetto: **CONTESTAZIONE AI SENSI DEL R.D. n° 148/1931 - all. A).**

L'AMAT S.p.A.:

- a) In data 12.04.2013 la S.V. era tenuta ad espletare il servizio sul turno 278 (14:31 - 21:25)- linea 28;
- b) con Ordine di Servizio n° 33 del 03/04/2013 l'Azienda, con riferimento al parco mezzi, rendeva noto che *"con la consegna degli autobus all'inizio turno della giornata odierna e per i successivi dieci giorni, l'Azienda attesta l'assenza di avarie rilevanti sulla sicurezza e tiene indenne il conducente da responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da malfunzionamenti"*;
- c) con successivo Ordine di Servizio n° 35 del 05/04/2013 l'Azienda rendeva noto che *"..... una volta effettuati gli interventi di riparazione da parte del personale del settore manutentivo sulla base delle segnalazioni prodotte dai conducenti sulla "Bolla di segnalazione avaria" prevista dalla procedura informatica utilizzata, la riammissione del bus in servizio attesta la sua idoneità all'uso, in relazione ai requisiti richiesti dalla sua omologazione. Con la consegna degli autobus all'inizio del turno l'Azienda attesta l'assenza di avarie rilevanti sull'idoneità all'utilizzo del mezzo e tiene indenne il conducente da responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da malfunzionamenti. Conseguenze che eventuali spie ancora attive denotano non un cattivo funzionamento del dispositivo ma quello delle spie medesime"*.
- d) rilevato che la S.V. in data **12/04/2013**, in servizio sul turno 278 (14:31 - 21:25)- linea 28, dichiarava in avaria l'autobus n° 607 dichiarando: **"la cassetta del pronto soccorso manca (peccato perché non posso giocare alla crocerossina) la macchina non rende"** e, sulla base di tale dichiarazione, rifiutava di prestare il servizio assegnato;
- e) constatato che il tipo di avaria dichiarata non giustifica in alcun modo il rifiuto opposto dalla S.V. all'utilizzo dell'autobus n° 607, non configurandosi nella specie un'ipotesi di legittimo impedimento ad espletare il servizio assegnato, nonché ad uniformarsi ai predetti Ordini di Servizio;
- f) considerato che la condotta tenuta dalla S.V. ha influito negativamente sulla regolarità del servizio procurando conseguenziale disagio all'utenza e nocumento all'azienda;
- g) rilevato, infine, che la S.V. con la frase **"peccato perché non posso giocare alla crocerossina"**, gratuitamente apposta agli atti dell'azienda, ha irriso la stessa utilizzando lo scritto come veicolo dimostrativo di scherno;

CONTESTA

alla S.V. la condotta tenuta in data **10 Aprile 2013**, che ha comportato le mancanze previste dell'art. **43** del R.D. n° 148/1931, all. A) - **punto 3** (rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio) e dell'art. **42** del R.D. n° 148/1931, all. A) - **punto 14** (dimostrazioni di scherno o di disprezzo agli atti dell'azienda) e **punto 16** (mancanze da cui sono derivate irregolarità nell'esercizio);

Avverso la presente contestazione la S.V. potrà far pervenire proprie giustificazioni per iscritto o nelle forme previste dall'art. 7 della legge n° 300/1978, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Taranto li 10 GIUGNO 2013

GIUSTIFICAZIONI ALLA CONTESTAZIONE prot. 6934/UE del 29/04/2013
(ex art. 7 legge 300/1970)

2

Addì 10 Giugno 2013, alle ore 10:50, presso l'ufficio del Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta, p.i. Cosimo Russo, è presente l'Operatore di Esercizio **PERRUCCI Euprepio** per rendere le proprie giustificazioni alla contestazione disciplinare elevata ai sensi degli artt. 42 e 43 del R.D. n° 148/1931 - all. A).

La contestazione disciplinare in oggetto è stata elevata con nota prot. 6934/UE del 29/04/2013, accusata in ricezione dall'interessato in data 06/05/2013, ed è relativa ad episodi rilevati in data 12/04/2013, allorché l'interessato svolgeva servizio sul turno n° 278 - linea 28 - con orario di servizio 14:31 - 20:25. La contestazione medesima è relativa alla messa in avaria, da parte dell'agente in parola, dell'autobus assegnato per l'effettuazione del turno (bus n° 607).

L'Operatore **PERRUCCI Euprepio** con propria nota assunta al protocollo AMAT n° 7519 del 09/05/2013 ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge 20/05/1970, n° 300, di essere ascoltato sugli addebiti mossi e di essere assistito, per la circostanza, dal rappresentante sindacale della FILT/CGIL Sig. De Giorgio Raffele, anch'esso presente.

L'odierna audizione è stata convocata con nota prot. 8528/UE del 24/05/2013.

L'Operatore di Esercizio Perrucci Euprepio dichiara quanto segue:

"nella giornata in questione, 12 Aprile 2013, prendevo regolare servizio alle ore 14:31 presso il terminal di Porto Mercantile ove mi veniva consegnato il tabellino di marcia ed assegnato il bus n° 607.

Il collega smontante mi consegnava l'autobus riferendomi che lo stesso non rendeva. Di tanto lo stesso annotava l'avaria sulla cedola di servizio. Preso in consegna il mezzo rilevavo che la spia ECAS era effettivamente accesa e che, inoltre, il bus era sprovvisto di cassetta pronto soccorso. Nell'effettuare la prima corsa (14:41 per Talsano) rilevavo che effettivamente il mezzo non rendeva, in particolare effettuavo la salita di c.so Vitt. Emanuele I con estrema difficoltà.

Chiamavo, attraverso la radio, la centrale operativa per comunicare l'avaria e per chiedere l'intervento del furgone di soccorso. Indicavo al Superiore di servizio se fosse stato possibile effettuare l'intervento in V.le Magna Grecia.

Via radio non ricevevo alcuna comunicazione. Nei successivi minuti venivo contattato sul mio telefono personale e il Superiore di servizio mi ricordava dell'ordine di servizio del Direttore circa l'esonero da ogni responsabilità in merito all'avaria. Preciso che l'avaria in questione esulava dal contesto a cui si riferiva l'ordine di servizio, in quanto il bus era lento.

Nella stessa circostanza mi veniva detto dal Superiore al telefono che la cassetta di sicurezza non era indispensabile se non "per giocare all'infermiere".

Considerato che non avevo ricevuto risposte in merito alla mia richiesta, proseguivo la corsa fino a Talsano, marciando lentamente stante la condizione di scarso rendimento del mezzo, e da qui richiamavo la sala operativa ribadendo che il bus non rendeva e che era necessario un intervento al mio successivo arrivo al Porto Mercantile. Alle ore 17:06 giunto al capolinea Porto Mercantile mi veniva sostituito il mezzo con il bus 530. Proseguivo e concludevo l'intero turno assegnatomi.

Per ciò che attiene l'annotazione riportata a margine della cedola di viaggio del bus 607, preciso che si è trattata di una mera reazione alla provocazione fattami dal Superiore di linea precedentemente contattato via telefono, come sopra riportato. Non era assolutamente mia intenzione disprezzare gli atti aziendali. A tal proposito si invita l'Azienda a fare una ricerca storica sulle cedole che ho compilato negli anni precedenti per rilevare che mai ho assunto atteggiamenti simili.

La FILT-CGIL reclama il fatto che la contestazione non è avvenuta immediatamente da parte dell'Addetto all'Esercizio in servizio. Inoltre il lavoratore ha eseguito l'intero turno di lavoro evidenziando abnegazione lavorando per metà turno con l'autobus 607 che presentava i limiti dallo stesso dichiarati. Per quanto attiene la richiesta della cassetta di sicurezza si sostiene che essa è parte integrante delle dotazioni di sicurezza dell'autobus previste dal Codice della Strada, confermate dalle responsabilità rivenienti dal C.C.C. Per quanto espresso si ritiene che nessuna sanzione debba essere applicata al Sig. Perrucci.

L'AZIENDA

PERRUCCI Euprepio

FILT/CGIL

Prot. n° 11333 /UE

Taranto lì 8.7.2013

All'Agente
PERRUCCI Euprepio
Via Beato Egidio, 4
74024 – Manduria (TA)

e p.c. Al Responsabile Area Personale

e p.c. Al Responsabile Area Esercizio

Oggetto: **PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE COMMINATO IN APPLICAZIONE DEL R.D. 08/01/1931, n° 148 – all. A).**

L'AMAT – S.p.A.:

[a] - vista contestazione prot. n° 6934/UE del 29.4.2013, elevata nei confronti della S.V. a seguito delle gravi mancanze commesse il giorno **12/04/2013**, in servizio sul turno 278 (14:31 – 21:25) - linea 28, in quanto, sulla base della dichiarazione di avaria **dell'autobus n° 607** ["**la cassetta del pronto soccorso manca (peccato perché non posso giocare alla crocerossina) – la macchina non rende**"];

[b] - rilevato che le mancanze contestate sono quelle previste dall'art. 42 del R.D. n° 148/1931 – all. A) **punto 14** (dimostrazioni di scherno o di disprezzo agli atti aziendali), **punto 16** (per mancanze da cui è derivato danno alla sicurezza del servizio), nonché dall'art. 43 del R.D. n° 148/1931 – all. A) **punto 3:** (rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio);

[c] viste le giustificazioni prodotte dalla S.V. in data 10.6.2013, nella forma prevista dall'art. 7 della legge n° 300/1978 con l'assistenza del rappresentante sindacale designato dalla S.V.;

[d] - ritenute le giustificazioni predette parzialmente accoglibili avendo la S.V. svolto, comunque, il servizio assegnato e permanendo, invece, l'addebito relativo alle dimostrazioni di scherno gratuitamente apposte su atti aziendali;

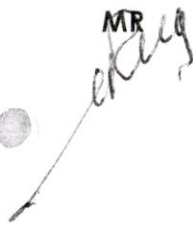
[e] - visto ed applicato l'art. 41 – punto 1 (mancata diligenza nel proprio ufficio) e punto 2 (abusi e negligenze che non hanno arrecato danni al servizio), del R.D. 08/01/1931, n° 148 – all. A)

COMMINA

alla S.V. il provvedimento di "multa" pari a **4 ore della retribuzione ordinaria.**

Nel merito si precisa quanto segue:

- 1) in applicazione dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 - all. A), avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione entro i 15 giorni successivi alla data della notificazione;
- 2) in applicazione del predetto art. 58 del R.D. n° 148/1931 - all. A), il ricorso al Consiglio di Amministrazione non sospende l'applicazione del presente provvedimento;
- 3) per effetto di quanto indicato al precedente punto 2), l'Area Personale e l'Area Esercizio, al ricevimento del presente provvedimento, dovranno immediatamente assumere le rispettive iniziative per la sua materiale applicazione.

MR

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

4

Spett.le

C.d.A. A.M.A.T. s.p.a.

S E D E

A mezzo della presente, il sottoscritto PERRUCCI Eupremio, ricorre formalmente al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del regio decreto 148/31, avverso la sospensione comminata con provvedimento numero protocollo n. 11333/UE da me ricevuto in data 14.7.2013.

Il presente ricorso è motivato sulla scorta delle ragioni già compiutamente esposte dinanzi al Capo Area esercizio in sede di giustificazione e che si allegano alla presente.

Il provvedimento di sospensione impugnato è del tutto illegittimo, sia sotto il profilo formale per l'assenza della benché minima osservanza dei principi posti a presidio e tutela del mio diritto di difesa, sia sotto il profilo di merito essendo certo della circostanza di aver sempre agito nel pieno rispetto delle norme di legge, del contratto e non avendo disobbedito agli ordini di servizio impartiti.

Per quanto innanzi, con ampia riserva di impugnazione del provvedimento nelle sedi giurisdizionali competenti, si chiede affinché il C.D.A., in accoglimento del presente ricorso, revochi la sanzione disciplinare comminata anche in considerazione del mio curriculum disciplinare.

Confidando nella Vs. imparzialità nella valutazione del caso che mi riguarda porgo

Distinti saluti.

Eupremio PERRUCCI

12333

Prot. N. 22100 2013

Del 22 LUG 2013

P	PRESIDENTE	☐
OG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☒
DA	AFFARI GEN. P. E SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UP	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ULPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ULRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITÀ	☐